



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 24 febbraio 2011 n.45

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visti l'articolo 25, secondo comma, e l'articolo 63 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.41 adottata nella seduta del 25 gennaio 2011;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

INCENTIVI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO E COMMERCIALE

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua le modalità di impiego delle risorse previste annualmente dalla legge di Bilancio dello Stato per la promozione ed il sostegno del settore turistico e commerciale.

Art. 2

(Accesso alle agevolazioni)

1. Possono richiedere l'accesso al credito agevolato ed agli incentivi fiscali previsti dal presente decreto i seguenti soggetti:
- a) le imprese commerciali al dettaglio, siano esse esercitate da persona giuridica o persona fisica, operanti nelle vie di interesse turistico di cui all'articolo 123 della Legge 19 luglio 1995 n.87, nel centro storico della capitale e nei centri storici della Repubblica così come individuati dall'Allegato B della Legge 26 luglio 2010 n.130;
 - b) le imprese esercitanti l'attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, siano esse esercitate da persona giuridica o persona fisica, operanti nelle vie di interesse turistico di cui all'articolo 123 della Legge 19 luglio 1995 n.87, nel centro storico della capitale e nei centri storici della Repubblica così come individuati dall'Allegato B della Legge n.130/2010;
 - c) le imprese esercitanti l'attività ricettiva così come definite dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge 27 gennaio 2006 n.22;
 - d) le imprese commerciali al dettaglio, siano esse esercitate da persona giuridica o persona fisica, operanti in territorio aventi caratteristiche di innovazione, qualità, attrattività commerciale e turistica tali da accrescere e valorizzare il settore commerciale in cui andranno ad inserirsi in conformità alle indicazioni dettate dal Piano di Valorizzazione del Commercio di cui all'articolo 21 della Legge n.130/2010, di seguito denominato Piano di Valorizzazione del Commercio.

Art. 3

(Contenuto e valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni)

1. La domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto è indirizzata alla Commissione istituita all'articolo 4 ed è presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che esercita le funzioni di segreteria della Commissione medesima.
2. La domanda è corredata della documentazione necessaria ad illustrare il progetto di intervento e ad evidenziare la rispondenza del progetto medesimo alle finalità di cui al comma 6.
3. La domanda contiene i seguenti elementi dettagliati in rapporto all'importanza dell'investimento:
 - a) piano economico, finanziario e delle risorse umane necessarie per l'intervento;
 - b) obiettivi, tempi e modalità degli investimenti e del loro rientro;
 - c) dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi alle normative edilizie, urbanistiche ed a quelle di sicurezza;
 - d) certificazione di cui all'articolo 177, comma 2°, della Legge 19 luglio 1995 n.87;
 - e) ove previsto, certificato di conformità edilizia relativo all'immobile oggetto di intervento;
 - f) titolo in forza del quale si detiene l'immobile oggetto di intervento; nel caso in cui l'immobile sia proprietà di terzi, la domanda contiene i dati identificativi del proprietario nonché, qualora gli interventi oggetto della domanda consistano nella ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile, atto di assenso della proprietà all'esecuzione degli interventi medesimi;
 - g) dichiarazione relativa all'eventuale avvenuto godimento di altri interventi pubblici;
 - h) dichiarazione attestante la normalità dei rapporti tributari e contributivi.
4. La presentazione di dichiarazioni di cui al comma 3 non veritiere comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale.
5. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio istruisce le istanze, anche richiedendo integrazioni alla documentazione presentata, e predispone le pratiche per l'esame della Commissione istituita all'articolo 4 corredandole della propria valutazione sulla congruità dei progetti e delle agevolazioni richiesti.
6. La valutazione delle domande compete alla Commissione istituita all'articolo 4, la quale delibera, di norma trimestralmente, in merito all'ammissibilità dei progetti ai finanziamenti ed agli incentivi fiscali tenuto conto dei seguenti obiettivi:
 - a) riconversione delle attività commerciali in linea con i contenuti programmatici del Piano di Valorizzazione del Commercio;
 - b) avvio di nuove attività aventi caratteristiche di innovazione, qualità, attrattività commerciale o turistica tali da accrescere e valorizzare il settore in cui andranno ad inserirsi secondo quanto previsto dal Piano di Valorizzazione del Commercio;
 - c) ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e valorizzazione delle attività, con particolare riguardo al miglioramento degli standard qualitativi, al fine di rendere l'offerta di prodotti e servizi maggiormente competitiva contribuendo alla crescita dell'offerta turistica e commerciale;
 - d) in relazione alle attività esercitate all'interno del Centro Storico della Città di San Marino e nelle vie di interesse turistico, adeguamento delle attività medesime alle disposizioni dello strumento urbanistico disciplinante le suddette aree, prima delle scadenze ivi previste;
 - e) in relazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ampliamento della capacità ricettiva e qualificazione dell'offerta del servizio ricettivo in base agli standard di classificazione delle medesime attività.
7. Ai fini di cui al comma 6, lettera a), si intende per riconversione dell'attività di impresa la conversione dell'attuale attività verso una nuova attività di commercializzazione di categorie di prodotti individuate come strategiche dal Piano di Valorizzazione del Commercio.

Art. 4
(Commissione di Valutazione)

1. E' istituita la Commissione di Valutazione, di seguito denominata anche Commissione, con il compito di valutare le istanze di cui all'articolo 3, stabilendo l'ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto nonché la misura delle agevolazioni stesse.
2. La Commissione è composta dai seguenti membri:
 - a) 1 rappresentante della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio con funzione di coordinatore;
 - b) 1 rappresentante della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio;
 - c) 1 rappresentante della Segreteria di Stato per il Turismo e lo Sport;
 - d) 1 rappresentante della Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente;
 - e) 3 rappresentanti delle Associazioni di Categoria del settore nominati su proposta delle stesse.
3. Il Coordinatore, sentito l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, convoca la Commissione con comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta e ne fissa l'ordine del giorno.
4. Le decisioni e le proposte assunte dalla Commissione sono prese con votazione di tutti i presenti in base al criterio della maggioranza semplice.
5. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, ove richiesto e senza diritto di voto, anche funzionari degli uffici dello Stato.
6. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio cura la verbalizzazione e l'esecuzione delle decisioni.

Art. 5
(Finanziamento dei progetti attraverso la concessione di credito agevolato)

1. La Commissione delibera l'ammissione dei progetti oggetto delle domande di cui all'articolo 3 al credito agevolato assistito dal contributo dello Stato.
2. Il Congresso di Stato è autorizzato annualmente dalla legge di bilancio a convenzionarsi con gli istituti di credito disponibili all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo stabilito dalla legge di bilancio medesima e nei limiti dello stanziamento previsto a bilancio a copertura degli oneri per il contributo in conto interessi a carico dello Stato; su indicazione della Commissione, l'importo complessivo previsto a bilancio può essere specificamente ripartito per il finanziamento degli interventi descritti al comma 4.
3. Fatte salve le disposizioni dettate dal presente decreto, gli aspetti procedurali dell'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito.
4. La Commissione delibera il finanziamento di ogni singolo progetto secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) per gli interventi volti all'adeguamento delle esposizioni pubblicitarie, degli infissi e dei sistemi di tendaggio effettuati dalle imprese commerciali al dettaglio e dalle imprese esercenti l'attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande operanti nel centro storico della capitale e nelle vie di interesse turistico di cui all'articolo 123 della Legge n.87/1995 in conformità alle previsioni della "Variante al Piano Particolareggiato della Zona A1 03 Centro Storico di San Marino Città e dei P.P. delle vie di interesse turistico" approvata in data 19 maggio 2010 il finanziamento è riconosciuto unicamente per gli interventi effettuati prima delle scadenze previste nel precitato strumento urbanistico ed è erogato nelle misure seguenti:
 - 1) per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011 da imprese non rientranti nelle tipologie di cui ai successivi numeri 2 e 3, fino a € 150.000,00;
 - 2) per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011 su chioschi non rientranti nelle tipologie di cui alla successivo numero 3, fino a € 80.000,00;
 - 3) per gli interventi effettuati sui chioschi di mescita:
 - 3.1) fino a € 150.000,00 per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011;
 - 3.2) fino ad € 100.000,00 per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2012;

- 3.3) fino ad € 50.000,00 per gli interenti effettuati entro il 31 dicembre 2013;
- b) fino ad un massimo di € 150.000,00 per la ristrutturazione, l'ampliamento, la riqualificazione, compreso il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, degli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- c) fino ad un massimo di € 600.000,00 per la ristrutturazione, l'ampliamento, la riqualificazione, compreso il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, degli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- d) fino ad un massimo di € 200.000,00 per l'acquisto, finalizzato all'ampliamento di impresa esistente, di immobile da adibirsi all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- e) fino ad un massimo di € 250.000,00 per la riconversione dell'attività commerciale e per l'avvio di attività aventi caratteristiche di innovazione, qualità, attrattività commerciale e o turistica tali da accrescere e valorizzare il settore commerciale in cui andranno ad inserirsi in linea con i contenuti programmatici del Piano di Valorizzazione del Commercio.
5. I finanziamenti di cui ai al comma 4 sono fra loro cumulabili solamente nel caso in cui siano parte di un unico progetto e non sono cumulabili con altre forme di credito agevolato che prevedano un contributo in conto interessi a carico dello Stato. L'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.
6. Le imprese possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 4 limitatamente ad un solo progetto all'anno; le medesime imprese possono presentare, nell'arco temporale di un decennio, da calcolarsi dalla data della prima autorizzazione concessa dalla Commissione di Valutazione, sino ad un massimo di quattro progetti.
7. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di 10 anni e le modalità di rimborso del prestito sono stabilite, in base alle esigenze del richiedente, in accordo con l'istituto di credito erogante.
8. L'erogazione del finanziamento accordato è subordinata alle garanzie fornite dal titolare dell'impresa all'istituto di credito erogante.
9. La garanzia deve essere di entità tale da coprire anche l'ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato.
10. Sono poste a carico dello Stato le seguenti quote degli interessi passivi dovuti agli istituti di credito eroganti in relazione ai finanziamenti concessi a mente del presente articolo:
- a) una quota pari al 100% del tasso di interesse sui mutui contratti ai sensi del presente articolo relativi ai finanziamenti di cui al comma 4, lettera a), numero 1), 2) e 3.1) e di cui al medesimo comma 4, lettere d) ed e);
- b) una quota pari al 75% del tasso di interesse sui mutui contratti ai sensi del presente articolo relativi ai finanziamenti di cui al comma 4, lettera a), numeri 3.2) e 3.3) e di cui al medesimo comma 4, lettere b) e c).
11. Fermo restando quanto sopra, la quota di interessi a carico dello Stato, qualora l'impresa acceda a più finanziamenti così come previsto al comma 6, è decurtata del 15% rispetto a quella sopra indicata per il secondo progetto, del 20% per il terzo progetto e del 25% per il quarto ed ultimo progetto fruibile nel decennio di riferimento.
12. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è, comunque, subordinata all'esistenza, in capo al richiedente, di requisiti di solidità economica e patrimoniale che verranno valutati dall'istituto di credito erogante.

Art. 6 *(Incentivi fiscali)*

1. La Commissione delibera, inoltre, l'ammissione ad incentivi fiscali consistenti nel riconoscimento di una aliquota agevolata dell'imposta monofase dovuta in relazione agli acquisti di beni, per un periodo massimo di tre anni in favore delle imprese che intendano attuare i progetti di cui all'articolo 3, comma 6, lettere a) e b).
2. L'aliquota agevolata riconosciuta in favore delle sopra indicate imprese è pari al 10 %.

3. Al fine del riconoscimento dell'aliquota agevolata dell'imposta monofase, l'operatore economico presenta apposita istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che determina l'aliquota applicabile dandone comunicazione all'Ufficio Tributario.

Art. 7

(Adempimenti successivi all'ammissione al credito agevolato)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio coadiuva la Commissione nell'espletamento delle sue attività e dà attuazione alle deliberazioni della stessa.

2. Le decisioni della Commissione sono trasmesse, a cura dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, al soggetto interessato, all'istituto di credito erogante ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica; in particolare, su disposizione del Coordinatore, la documentazione istruttoria delle pratiche può essere trasmessa all'istituto di credito prescelto per l'erogazione del finanziamento.

3. Ai fini dell'erogazione del credito agevolato, l'istituto di credito produce eventuale impegnativa in relazione alla specifica domanda ed al piano di ammortamento del finanziamento richiesto.

4. Successivamente alla presentazione dell'impegnativa di cui al comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, eventualmente coadiuvato dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, verifica l'avvio degli interventi oggetto del progetto finanziato e provvede a far pervenire al richiedente, all'istituto di credito erogante ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica l'autorizzazione del Coordinatore della Commissione per l'erogazione del mutuo agevolato.

5. La Commissione di Valutazione stabilisce la modalità di erogazione del prestito che può avvenire anche in più fasi.

6. Almeno due giorni prima dell'effettuazione delle operazioni bancarie o delle operazioni di rientro delle somme in relazione alle quali è stato concesso il credito agevolato, l'istituto di credito erogante comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica i contratti di finanziamento e le operazioni convenute.

Art.8

(Controlli)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio è competente in materia di controlli volti a garantire il rispetto delle disposizioni del presente decreto, riferendo periodicamente alla Commissione di Valutazione; a tal fine, l'Ufficio ha facoltà di svolgere, anche avvalendosi di altri uffici dell'Amministrazione Pubblica, tutti i controlli che riterrà necessari per verificare l'esatta e puntuale attuazione degli interventi oggetto delle agevolazioni previste dai superiori articoli.

2. In particolare, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio controlla la regolarità delle erogazioni e dei piani di rientro; allo scopo di consentire il predetto controllo, gli istituti di credito eroganti sono tenuti a segnalare immediatamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ogni irregolarità connessa all'esecuzione dei piani di rientro concordati. Gli stessi istituti di credito, ai fini dell'emissione a loro favore delle liquidazioni di spesa relative agli oneri a carico dello Stato, trasmettono, ad ogni scadenza delle rate di credito, all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica la documentazione necessaria.

3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, a seguito dell'accertamento di eventuali inadempienze totali o parziali nonché della constatazione della falsità o incompletezza delle dichiarazioni effettuate in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, provvede a contestarle all'operatore interessato il quale ha trenta giorni per fare pervenire all'ufficio medesimo controdeduzioni; decorso tale termine, l'ufficio trasmette alla Commissione di

Valutazione l'accertamento e la relativa contestazione nonché le eventuali controdeduzioni dell'operatore.

4. La Commissione, presa visione della predetta documentazione, ha facoltà di stabilire un congruo periodo di tempo per l'eliminazione delle inadempienze; qualora, decorso tale periodo, le irregolarità non risultino sanate, la Commissione procede a revocare o a dichiarare la decadenza dei benefici riconosciuti in favore dell'operatore inadempiente.

5. La revoca o la decadenza è comunicata all'operatore inadempiente, all'istituto di credito erogante, all'Avvocatura dello Stato, alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ed agli Uffici interessati e comporta:

- a) nel caso di credito agevolato: la cessazione del finanziamento, l'obbligo di restituzione del capitale all'istituto di credito, l'obbligo di restituzione all'erario delle somme da quest'ultimo erogate a titolo di interessi passivi sino alla data della revoca o decadenza maggiorate degli interessi al tasso legale. A tal fine, l'istituto di credito erogante è tenuto a rifondere all'erario la quota di interessi passivi pagata dall'erario stesso rivalendosi sull'operatore per il recupero del capitale e degli interessi.
- b) nel caso di godimento dell'aliquota agevolata dell'imposta monofase: la cessazione del godimento dell'aliquota agevolata, l'obbligo di restituzione all'erario delle somme non versate a titolo di imposta monofase sino alla data della revoca o decadenza maggiorate degli interessi al tasso legale.

6. In caso di false dichiarazioni, è, comunque, fatta salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali previste.

Art.9

(Disposizioni Finali)

1. E' preclusa all'operatore economico la possibilità di accedere ai finanziamenti ed agli incentivi fiscali di cui al presente decreto nel caso in cui questi, alla data di presentazione dell'istanza, risulti debitore moroso nei confronti dello Stato per tributi non pagati.

2. La Commissione di Valutazione ha facoltà di dettare norme applicative del presente decreto mediante l'adozione di regolamento.

3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 63 della Legge 22 dicembre 2010 n.194, il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato competente, ha facoltà di individuare, mediante propria delibera, le categorie di prodotti strategiche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6, lettera a) e 7 del presente decreto nonché le tipologie di imprese rientranti nella fattispecie di cui al superiore articolo 2, comma 1, lettera d).

Art.10

(Abrogazioni)

1. Il Decreto Delegato 30 maggio 2006 n.78, il Decreto Delegato 7 luglio 2008 n.106 ed il Regolamento 27 marzo 2007 n.3 sono abrogati.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 febbraio 2011/1710 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giovanni Francesco Ugolini – Andrea Zafferani

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Valeria Ciavatta